



## Comune di Ascoli Piceno

*Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana*

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII**

### **CHIARIMENTO n. 3**

#### **1. DOMANDA**

In riferimento a quanto riportato alle pagine 12 e 13 del Disciplinare di gara al punto 6 Requisiti generali di cui si riporta di seguito estratto di riferimento:

*“NB-1: La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.”*

Posto che non tutti i soggetti descritti nella previsione di cui sopra, sono dotati di firma digitale, si chiede se sia possibile creare un unico documento pdf firmato digitalmente da parte del Legale Rappresentante costituito da tutti i modelli sottoscritti dai soggetti con firma olografa.

#### **RISPOSTA:**

Nel richiamare quanto previsto dal paragrafo 6 del disciplinare di gara, si precisa che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 può essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente – in possesso di firma digitale – anche con riferimento a tutti i soggetti

indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, indicando negli spazi previsti nell'allegato 1 i dati identificativi degli stessi oppure indicando, sempre nell'allegato 1, la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta e senza che tali soggetti debbano rendere ulteriori dichiarazioni.

## **2. DOMANDA**

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice e posto che non tutti i soggetti descritti nella previsione di cui sopra, sono dotati di firma digitale, si chiede di chiarire se sia possibile creare un unico documento pdf firmato digitalmente da parte del Legale Rappresentante costituito da tutte le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice sottoscritte con firma olografa dai soggetti dichiaranti.

## **RISPOSTA:**

In riscontro allo specifico quesito, nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Qualora alcuni fra i soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice non siano in possesso di firma digitale è consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005 l'inoltro per via telematica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 rese da ciascuno di tali soggetti purchè esse siano sottoscritte in maniera autografa da ciascun dichiarante e presentate unitamente alla copia del documento di identità di ciascun dichiarante

### **3. DOMANDA**

Si chiede se in fase di gara ai fini dell'ammissione è necessario allegare a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale i certificati rilasciati dal Comune, con l'indicazione dell'intervento, dell'importo e del periodo di esecuzione.

### **RISPOSTA:**

In fase di gara non è necessaria alcuna comprova essendo sufficiente ai fini dell'ammissione alla procedura che il requisito di capacità tecnica e professionale sia oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 resa utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate al punto 15.2 del Disciplinare – il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara.

### **4. DOMANDA**

Spett.le Comune,

rispetto a quanto da Voi precisato in tema di requisiti di capacità tecnica, si chiede di confermare che si possano riportare nell'elenco servizi di cui al DGUE i fatturati relativi ai soli anni 2017 - 2018 (ricompresi nel periodo richiesto) qualora il requisito di capacità tecnica professionale di cui al disciplinare sia già soddisfatto dal fatturato conseguito nei suddetti anni. Tale richiesta in quanto i fatturati relativi ad un anno solare/esercizio finanziario sono comprovabili ed attestabili da certificazioni.

### **RISPOSTA:**

I requisiti di cui all'art. 7.3 lett. a1) del Disciplinare di gara, essendo requisiti di capacità tecnica e professionale, non riguardano il fatturato ma la prestazione di servizi analoghi.

Si precisa che il periodo temporale da considerare indicato al punto 7.3 lett a1) decorre dal 09.07.2017. Si richiama, inoltre, il paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara in base al quale, ai fini della

dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI ovvero anche iniziati dopo tale data. In tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Ciò premesso i servizi analoghi devono essere stati svolti in tale arco temporale senza che debbano coprire interamente il suddetto periodo.

Ascoli Piceno, lì 24 luglio 2020

Comune di Ascoli Piceno

La Dirigente

Dott.ssa Alessandra Cantalamessa